

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

BANCA

contro

*opponente*

LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSE

*opposto*

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Le parti precisavano le conclusioni come segue:

Precisazione delle conclusioni

Per **LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSE**,

Nel merito – in via principale -

- rigettare le domande avversarie poiché infondate sia in fatto sia in diritto per le motivazioni di cui in narrativa, come meglio ritenuto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. omissis;

In ogni caso, nel merito, anche in via riconvenzionale -

- dichiarare tenuta - e per l'effetto condannare, anche in via riconvenzionale - Banca alla consegna in favore del sig. **LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSE**, della seguente documentazione:

- l'elenco di tutti i rapporti bancari intercorsi tra la sig.ra DE CUIUS e BANCA relativi ai 10 anni precedenti alla data del decesso della cliente (22.10.2017);

- gli estratti di conto corrente, del conto titoli e dei contratti relativi agli strumenti finanziari, con relativa movimentazione relativa ai 10 anni precedenti al decesso avvenuto in data 22.10.2017, esistenti presso la stessa e riferibili alla sig.ra **DE CUIUS**;

- l'elenco degli accessi alla cassetta di sicurezza (se esistente), effettuati nei 10 anni precedenti al decesso (22.10.2017) e successivi alla data del decesso sino al giorno di notifica del decreto.

- con il favore delle spese di lite, sia del procedimento monitorio che del presente giudizio di opposizione.

In via istruttoria.-

Con ogni e più ampia riserva,

per la banca

*Sentenza, Tribunale di Monza, Giudice Claudia Lojaco, n. 1073 del 1 settembre 2020*

Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, per i motivi di cui in narrativa, il Decreto Ingiuntivo n. omissis Tribunale di Monza notificato in data 9.02.2019, nonché il pedissequo provvedimento di correzione di errore materiale n. omissis del 31.12.2018;

– Nel merito, rigettare le domande avversarie con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato **BANCA** ha convenuto in giudizio il sig. **LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSE** proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta di quest'ultimo, dal Tribunale di Monza il 19.11.2018, con il quale le veniva ingiunta la consegna di documentazione bancaria al ricorrente.

In particolare nel ricorso il **LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSE** aveva riferito che il 22.10.17 era deceduta la madre; che questa, con testamento olografo del 2015, aveva nominato unico erede suo fratello; che egli voleva agire con azione di riduzione e che a tal fine doveva previamente ricostruire l'asse ereditario; che era a conoscenza che la madre era titolare di un conto corrente, di un conto titoli e di una cassetta di sicurezza presso la **BANCA**; che la **BANCA** aveva disatteso la sua richiesta di ottenere la documentazione inerente detti rapporti.

A sostegno della opposizione deduceva l'attrice che il ricorrente non era erede e che quindi non era applicabile l'art. 119 TUB.

Si è costituito l'opposto chiedendo il rigetto della opposizione.

L'opposizione è infondata.

Invero la Banca, già nella fase stragiudiziale, ha basato il proprio rifiuto di consegnare la documentazione richiesta dal **LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSE**, sul dettato dell'art. 119 quarto comma TUB, il quale dispone che sia il cliente che colui che gli succede hanno diritto di ottenere dalla banca copia della documentazione inerente singole operazioni.

In effetti il diritto previsto dall'art. 119 TUB 4° comma non può essere esercitato dal legittimario totalmente pretermesso, in quanto lo stesso non riveste la qualità di successore, né a titolo particolare, né a titolo universale.

Si osserva inoltre che l'art. 119 TUB ha per oggetto la documentazione "*inerente singole operazioni*", mentre la documentazione richiesta dal ricorrente ha portata più ampia, consistendo, tra l'altro, anche in estratti di conto corrente, contratti e conti titoli.

Peraltro il ricorrente, a sostegno della propria pretesa, non ha invocato l'art. 119 TUB, ma **l'art.9 della legge 193 del 2003 comma 3**, il quale dispone che "*I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un*

*Sentenza, Tribunale di Monza, Giudice Claudia Lojacono, n. 1073 del 1 settembre 2020*

*interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.*

Orbene, si ritiene che il **LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESO** abbia un “*interesse proprio*” ad acquisire tali dati, in quanto non vi è dubbio che, essendo il figlio della *de cuius*, avesse diritto ad una quota della legittima e che debba quindi conoscere la consistenza dell’asse ereditario al fine di decidere se esercitare l’azione di riduzione.

La Cassazione, del resto, ha ritenuto che colui che esercita tale azione ha l’onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata (Cass. N. 9192 del 10.4.2017).

Si ritiene pertanto che la Banca sia tenuta alla consegna della documentazione richiesta dal convenuto (con le precisazioni che verranno aggiunte infra) in forza della norma di cui sopra.

Tale conclusione trova conforto nelle Linee Guida per il trattamento dei dati relativi al rapporto banca-clientela emesse dal Garante della Privacy ove al punto 5.3 si dice chiaramente che la banca è tenuta a comunicare ai soggetti che abbiano un interesse proprio ad accedere ai dati riferiti a persone defunte informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale, le movimentazioni bancarie, i saldi dei depositi al portatore e la data di estinzione del conto.

Inoltre il convenuto ha prodotto provvedimento del Garante della Privacy del 18.5.2012 il quale, in un caso analogo, ha ritenuto sussistente il diritto del ricorrente e ha ordinato alla Banca di comunicare i dati personali relativi ai rapporti bancari intrattenuti con la banca dal *de cuius* (doc. 7)

Tale orientamento, poi, è stato seguito dal Tribunale di Pordenone nella sentenza del 14.5.2018 emessa con riferimento a caso analogo.

Tra l’altro detto tribunale ha ripreso la distinzione già richiamata nel predetto provvedimento del 18.5.2012 dal Garante della Privacy, il quale ha rilevato che bisogna distinguere la richiesta di accesso ai documenti contenenti dati bancari che possono riguardare anche soggetti diversi dall’interessato, effettuata ex art. 119 TUB e le richieste avanzate ex art. 7 e 9 della legge 193 del 2003, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelleggibile dei dati personali riferiti all’interessato e contenuti nei medesimi documenti.

Posto quanto sopra l’opposizione va rigettata e va confermato il DI opposto.

Va precisato che il ricorso aveva per oggetto la consegna di diversi documenti e informazioni, tra cui, al terzo punto, “l’elenco degli accessi alla cassetta di sicurezza nei 10 anni precedenti il decesso”.

Il Tribunale non ha incluso tale elenco nel DI.

*Sentenza, Tribunale di Monza, Giudice Claudia Lojacono, n. 1073 del 1 settembre 2020*

Nelle conclusioni della comparsa di risposta (e in quelle rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni) il **LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSO** ha ribadito la richiesta di condanna di consegna anche di tale elenco degli accessi.

La richiesta va rigettata, in quanto non si vede quale interesse abbia il convenuto in ordine a tale informazione. Lo stesso avrebbe piuttosto interesse a conoscere l'esistenza della cassetta e il convenuto della medesima.

Tuttavia tale documentazione è stata richiesta solo in comparsa conclusionale, di tal che la relativa domanda è tardiva.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

### P. Q. M.

Il Giudice Unico, dott.ssa Claudia Lojacono, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da BANCA contro **LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSO**, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Rigetta la domanda inerente la consegna dell'elenco degli accessi alla cassetta di sicurezza;
- 3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese generali.

Monza, 4 agosto 2020

Il Giudice  
dott. Claudia Lojacono

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*